



COMUNE DI LIMBADI

(Provincia di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. _____ del _____

Art.1 - Costituzione

E' costituito presso la sede municipale, il Gruppo comunale di Protezione Civile di Limbadi, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione civile in attività di:

PREVISIONE: che consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischi possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile e di pianificazione di protezione civile.

PREVENZIONE: che consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

GESTIONE DELL'EMERGENZA che consiste nell'insieme integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di informazione alla popolazione.

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA che consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite agli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art.2 - Criteri di iscrizione e ammissione

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti sotto indicati:

- avere conseguito la maggiore età;
- essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali che possano essere pregiudizievoli per il servizio;
- essere fisicamente idonei come risulta da certificazione medica che l'aspirante dovrà produrre;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente Regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile;
- non essere iscritto presso altri Gruppi comunali e/o Associazioni di volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile, salvo che dichiarino la disponibilità a dimettersi all'atto dell'accettazione della domanda.

Le domande, presentate al Comune, possono essere presentate dall'1 al 30 aprile di ogni anno previa pubblicazione di Bando, corredate dalla copia di un valido documento di riconoscimento e da un certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico di famiglia, autocertificazione circa l'immunità da condanne penali ovvero da procedimenti penali che possano essere pregiudizievoli per il servizio, dichiarazione di non essere iscritto presso altri Gruppi comunali e/o Associazioni di volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile e/o di dimettersi da esse in caso di accettazione della domanda. L'accettazione sarà formalizzata dal Sindaco, sentito il parere del Responsabile del settore comunale di Protezione Civile

I volontari ammessi al Gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo un periodo di prova determinato in mesi sei.

Scaduto il predetto termine con esito favorevole, la conferma del volontario è automatica, mentre un eventuale provvedimento di mancata conferma dovrà essere disposto dal Sindaco su proposta del Coordinatore operativo del Gruppo e motivata relazione del Responsabile comunale del settore Protezione Civile.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Dopo il compimento di anni 70 il volontario è tenuto a presentare ogni anno una certificazione medica di idoneità fisica.

Art.3 – Responsabilità del Sindaco

Il Sindaco, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 02/01/2018, n. 1, è autorità territoriale di Protezione Civile ed esercita le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività. Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di Protezione Civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 1 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
- d) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa del Gruppo di Protezione Civile al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 1.
- e) nomina fra i componenti del Gruppo, con le modalità di cui all'art.4, un Coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di questi ultimi e un Vice Coordinatore.

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di Protezione Civile è responsabile, altresì:

- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica,
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) del D. Lgs 1/2018.

Il Sindaco, nella gestione del Gruppo comunale, si avvale del Responsabile del settore comunale della Protezione Civile a cui compete la gestione amministrativa e logistica e al quale vengono affidate annualmente le risorse attraverso il P.E.G.

Il predetto Responsabile provvede all'iscrizione del Gruppo comunale nell'elenco Regionale del volontariato di Protezione Civile.

Art.4 – Coordinatore e Vice coordinatore operativi

Il Coordinatore operativo del gruppo comunale ed il Vice coordinatore sono nominati dal Sindaco nella qualità di autorità territoriale di Protezione Civile.

I volontari riuniti in assemblea alla prima data utile stabilita dal Responsabile comunale del settore Protezione Civile indicano, mediante scrutinio (art.35 D.Lgs 1/2018), la loro preferenza tra tutti coloro che avanzino candidatura e che dimostrino di avere particolari competenze nella materia della Protezione Civile, nonché attitudine al coordinamento e controllo.

Le scelte, in numero non superiore a 3 (tre), sono sottoposte al Sindaco che svolgerà un colloquio motivazionale e procederà alla nomina *intuitu personae* con proprio Decreto.

Il Sindaco, che è l'autorità territoriale, può altresì revocare detti incarichi prima della scadenza con provvedimento motivato.

E' compito del Coordinatore operativo predisporre e attuare, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo;
- curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo proponendo corsi specifici, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile.

Il Coordinatore operativo provvede entro il 30 novembre di ogni anno a sottoporre al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi nell'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo, a trasmettere una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente, in special modo con riferimento alle attività di formazione ed addestramento.

Il Coordinatore operativo indica tra i componenti del Gruppo un Segretario a cui attribuire le funzioni di verbalizzazione delle riunioni del Gruppo ed altre funzioni amministrative.

In caso di assenza o impedimento il Coordinatore operativo è sostituito dal Vice Coordinatore.

Il Coordinatore operativo e il Vice Coordinatore restano in carica per la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

Il Gruppo comunale, su proposta del Coordinatore operativo, può costituire al suo interno delle Squadre/Nuclei specialistici con compiti specifici, il cui Coordinamento può essere assegnato ad un Capo Squadra/Nucleo proposto dal Coordinatore e nominato dal Sindaco.

Art.5 - Addestramento

Le attività di addestramento e formazione dei volontari possono essere proposte dal Coordinatore operativo e restano onere del Comune di Limbadi il quale può stipulare, in tal senso, apposite convenzioni con Enti e/o Associazioni che si occupano di formazione specialistica.

Il Coordinatore operativo è responsabile della perfetta conoscenza, da parte dei volontari, del Piano di Emergenza Comunale e delle relative procedure.

Art.6 - Equipaggiamento dei volontari

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario i dispositivi di protezione individuale da indossare esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione civile, previamente organizzate ed autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque ne sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuto in consegna.

Art.7 - Materiali e mezzi in dotazione

I materiali e le dotazioni affidate al Gruppo sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di Protezione Civile. Detti materiali sono registrati a cura del Coordinatore operativo e del Segretario cui sono affidati pro-tempore.

Il Gruppo comunale si avvale per il suo funzionamento di strutture, ivi compresa la sede, materiale ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici e/o enti del terzo settore e/o dall'amministrazione comunale, anche in comodato d'uso.

Il Gruppo non può ricevere ed accettare risorse economiche e contributi da privati.

Art.8 – Emergenza ed attivazione

Il Gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Il Gruppo comunale viene altresì attivato ogni qual volta ne ricorrano le condizioni dal Sindaco, ovvero dal Responsabile comunale del servizio di Protezione Civile.

Art. 9 – Doveri dei volontari

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore operativo del Gruppo.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera svolta in qualità di volontari di protezione civile.

Ogni volontario ha il dovere morale di partecipare attivamente alle attività del Gruppo comunale secondo i canoni di cui al comma 1, nel limite dei propri impegni personali e familiari.

E' comunque richiesta al volontario, pena l'esclusione dal Gruppo, la partecipazione ad almeno il 60% delle iniziative riguardanti le attività previste nel piano di emergenza comunale, siano esse formative o operative, durante l'intero anno solare, salvo impedimenti per giustificato motivo.

Art.10 – Diritti

L'espletamento del servizio di volontariato non costituisce rapporto di pubblico impiego. Tale attività è prestata a titolo gratuito. In caso di calamità naturali, qualora impiegati, saranno giustificati per l'assenza dal proprio posto di lavoro.

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi della Legge 11.08.1991 nr. 266 nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge;
- b) oltre alle spese previste dall'art. 40 del D. Lgs. 1/2018, al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante del mezzo di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art.11 – Provvedimenti disciplinari

Il Coordinatore del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento. La mancata accettazione e il mancato rispetto del presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze segnalate dal Coordinatore o rilevate direttamente, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal Gruppo. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e illustrare le proprie ragioni in merito alle osservazioni e/o violazioni attribuite allo stesso.

E' revocato il titolo di appartenenza al Gruppo, con restituzione del tesserino di riconoscimento e di tutto il materiale assegnato, per i seguenti motivi:

- a) dimissione volontarie indirizzate al Sindaco e al Coordinatore;
- b) perdita dei requisiti psico-fisici necessari;
- c) comportamento non conforme al presente Regolamento.

Art.12 – Norme finanziarie

Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune.

Nel Bilancio del Comune sono iscritti appositi capitoli di spesa sui quali vengono imputati gli oneri per copertura assicurativa, spese carburanti, spese per mezzi ed eventuali altre esigenze relative al funzionamento del Gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

I capitoli di Bilancio è assegnato nel P.E.G. al Responsabile comunale del Settore di Protezione Civile che lo gestisce conformemente ai dettami del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.

Art. 13 –Disposizioni transitorie e finali

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel Regolamento si applica quanto stabilito dal D.Lgs 1/2018 e dalle altre normative nazionali e regionali in materia, in quanto compatibili.

Il presente Regolamento, che abroga e sostituisce il precedente e qualunque altra norma in contrasto, potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa in materia di Protezione Civile.

In fase di prima applicazione le domande di iscrizione di cui all'art.2 potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

Sempre in fase di prima applicazione il numero di volontari ammessi non supererà le **15 (quindici) unità**, selezionate in base all'ordine di arrivo delle istanze; le eventuali domande eccedenti resteranno comunque in graduatoria fino all'anno seguente, alla prima data utile per la presentazione delle nuove istanze, e saranno utilizzate, a scorrimento, per i subentri in caso di rinunce o cessazioni.

Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.